



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Provincia di Napoli)

Prot. 2439
del 10/3/09

Al sig. Ciro MAIMONE- V° Settore

SEDE

indirizzo e-mail : ciropc@libero.it

oggetto: Richiesta pubblicazione regolamento conferimento incarichi collaborazione
autonoma

=====

Si trasmette l'allegato file contenente quanto in oggetto, da pubblicarsi sul sito
istituzionale di questo Comune dal giorno **dal 11/3/09 e in modo permanente**

distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
(dott. Modestino Cicinelli)

Comune di Massa di Somma

(Provincia di Napoli)

OGGETTO : REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

Art.1- Finalità del regolamento.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art.2- Ambito applicativo.

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio;
 - b) incarichi di ricerca;
 - c) consulenze;
 - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasional).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per

- esempio, incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
- c) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Art.3- Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi.

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico. Il requisito della carenza oggettiva e soggettiva, cioè della mancanza della professionalità ovvero della impossibilità di utilizzare quelle esistenti nell'ente, andrà accertato in concreto cioè *“con riferimento a precisi parametri quali il numero e la qualificazione professionale del personale incardinato nel servizio istituzionalmente deputato a quelle attività”*. Tale indagine vedrà comunque il coinvolgimento dell'ufficio del personale per quanto riguarda l'aspetto oggettivo.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

Art.4- Individuazione delle professionalità.

1. Il dirigente/responsabile di settore individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc.);
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione, per 15 giorni.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della

procedura.

4. I requisiti di carattere generale è il possesso della “comprovata specializzazione, anche universitaria”.

Tale requisito sarà prescindibile soltanto nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge (attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, semprechè risulti accertata la maturata esperienza nel settore.). La sola laurea triennale, al di fuori delle deroghe descritte, non sarà ritenuta sufficiente a integrare il requisito essendo a tal fine necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.

5. Il dirigente/responsabile del settore competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l’incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il dirigente/responsabile di settore ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione di altro personale dell’ente.

In tutti i casi la selezione dei candidati si svolge sulla base dei seguenti criteri il cui peso è ponderato nella determina a contrattare:

- a) eventuali titoli di specializzazione post laurea;
- b) eventuale appartenenza ad albi od ordini;
- c) esperienza maturata nel settore cui è riconducibile l’oggetto della prestazione;
- d) corrispettivo richiesto.

Al termine della selezione, il dirigente/responsabile competente aggiudica con propria determinazione il conferimento dell’incarico di collaborazione autonoma motivando gli esiti della selezione.

Art.5- Disciplinare di incarico.

1. Il dirigente/responsabile del settore interessato formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell’ente e in particolar modo che:

- e) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio o sue successive variazioni;
- g) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- h) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

Art.6- Durata del contratto e determinazione del compenso.

- 1 . Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da Svolgere.
- 2 . L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività, delle risorse logistiche messe a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Art.7- Pubblicazione degli incarichi.

- 1 . Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale di questa amministrazione dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale (responsabile di settore) e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art.8- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

- 1 . Il dirigente/responsabile di settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art.9- Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti.

- 1 . L'atto di affidamento di incarichi di cui al presente regolamento corredato dalla valutazione dell'organo di revisione dell'ente e se comportante un impegno di spesa superiore a €5.000,00, trasmesso alla sezione regionale della Corte dei conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
- 2 . Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 30 giorni dall'adozione.